

Pensioni

Vademecum del decreto n. 201/2011

A cura della Presidenza del Gruppo e dei deputati PD della Commissione Lavoro

Roma, 20 dicembre 2011

La riforma delle pensioni contenuta nella manovra si presenta con caratteri di continuità rispetto alla riforma Dini, ma molto più accelerata nella sua attuazione, senza gradualità, salvo quella ottenuta nel corso del confronto alla Camera, e con “scaloni” significativi rispetto alle modifiche fatte negli anni precedenti.

L'imposizione del **sistema contributivo pro rata** per tutti è il punto meno controverso e nel quale si verifica un maggior sforzo di equità generazionale. Quale cambio di mentalità questo comporti si vedrà meglio con gli anni. Si tratta piuttosto di applicarlo a tutti, già Camera, Senato e Presidenza della Repubblica si sono adeguati, adesso tocca alla magistratura e alle Casse dei professionisti.

Per quanto attiene all'**età pensionabile** i tre numeri di riferimento nell'immaginario pensionistico della gran parte dei lavoratori: 40 anni di contributi, 60 anni di età per la pensione di vecchiaia delle donne, 65 per la pensione di vecchiaia degli uomini, sono ora cancellati a fronte di un sistema che innalza l'età pensionabile e prevede per il futuro sia l'innalzamento automatico sia quello conseguente all'aumento delle aspettative di vita. Sparisce il sistema di calcolo a quote che intrecciava anzianità contributiva e età anagrafica.

Si tenga conto che con questa riforma tutti gli anni versati anche oltre i quaranta di versamenti vengono valorizzati.

Bisogna poi ricordare che **il governo Berlusconi era già intervenuto** con il decreto 78/2009 convertito legge 102/09 con il quale l'età di pensionamento delle donne nel pubblico impiego era stata gradualmente innalzata di cinque anni e introdotto l'adeguamento automatico dell'età pensionabile alle aspettative di vita, e con il decreto 78/2010 convertito in legge 122/2010 con il quale furono introdotte le finestre di uscita dopo 12 o 18 mesi e eliminato la gradualità nell'uscita delle donne del pubblico impiego che così già nel 2012 dovevano andare in pensione a 65 anni.

(maggiori informazioni sugli interventi del quarto governo Berlusconi si trovano sul sito deputati pd nel documento pensioni)

Si affrontano di seguito l'illustrazione delle nuove regole, le modifiche ottenute dal Pd e le questioni ancora aperte, si forniscono inoltre informazioni in merito alle deroghe possibili.

LE NUOVE REGOLE PER ACCEDERE ALLA PENSIONE

- » Nel 2012 gli uomini, autonomi e dipendenti, dovranno avere 66 anni di età per la pensione di vecchiaia; concretamente non v'è alcun aumento rispetto i 65 anni di oggi, dal momento che prima vigeva il meccanismo della "finestra" che costringeva ad attendere l'anno successivo. Anzi, vi è beneficio per gli autonomi che avevano una finestra di 18 mesi e che, con i 66 anni di età, si risparmiano 6 mesi di lavoro.
- » Per quanto riguarda le donne del settore pubblico, anch'esse dovranno aver raggiunto i 66 anni a partire dall'anno 2012 quindi si incorpora la finestra (*ricordiamo: chi aveva 61 anni nel 2011 mantiene i vecchi requisiti*).

Il tetto di età per uomini e donne non rimane fermo ma s'innalza progressivamente in maniera automatica e attraverso gli adeguamenti all'aspettativa di vita come previsto dal precedente governo. Nonostante l'obiettivo sia di uniformare i requisiti di età per la pensione di vecchiaia (obiettivo che sarà raggiunto nel 2018 quando l'età necessaria sarà di 66 anni e 7 mesi), ciò che continuerà a modificarsi saranno proprio i requisiti d'accesso a tutte le tipologie di pensioni, che si adegueranno in base agli incrementi della speranza di vita.

- » Il primo adeguamento arriverà nel 2013 e sarà pari a 3 mesi; mentre dal 2021 viene stabilito che l'età per la pensione di vecchiaia dovrà essere, almeno, pari a 67 anni.
- » Dopo i primi due adeguamenti triennali, 2013 e 2016, dal 2019 l'adeguamento alla speranza di vita sarà biennale.

La pensione di vecchiaia per le donne nel privato si innalza bruscamente: l'articolo 24 comma 5 prevede 62 anni per le lavoratrici dipendenti private dal 1° gennaio 2012, 63 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016; 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 + i mesi aggiuntivi per l'aspettativa di vita aumentata.

In realtà poiché finora le donne potevano andare in pensione a sessanta anni e sono così uscite le donne nate nel 1950 e nel 1951, le donne nate nel 1952 e seguenti erano costrette a uscire tra il 2015 e il 2017 (le nate nel secondo trimestre del 1952). L'azione del PD ha ottenuto un correttivo per cui: le lavoratrici che maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni ed abbiano alla stessa data un'età anagrafica di almeno 60 anni possono conseguire il trattamento di vecchiaia con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni, se più favorevole, di quella prevista ai sensi del comma 6, lettera a.

LA PENSIONE ANTICIPATA

La pensione anticipata sostituisce la pensione di anzianità e il sistema delle quote. Come si evince dal nome viene considerata una eccezione rispetto al sistema a regime.

- » Dal 2012, per ottenere questo trattamento sarà necessario avere un'anzianità contributiva pari a 42 anni ed 1 mese per quanto riguarda gli uomini; per le donne il requisito sarà di 41 anni e 1 mese. Il requisito, per le donne, crescerà di un mese all'anno per il 2013 ed il 2014.
- » Sono purtroppo previste penalizzazioni per chi lascia il lavoro prima dei 62 anni; infatti, la quota di pensione retributiva determinata fino alle anzianità contributive

precedenti al 1° gennaio 2012, prevede una riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo rispetto la soglia dei 62 anni e del 2% per ogni anno prima dei 60 anni.

Il PD è assolutamente contrario alle penalizzazioni a carico dei lavoratori precoci, abbiamo ottenuto un miglioramento ma non siamo riusciti ad eliminare le penalizzazioni già in sede di emendamenti, abbiamo ottenuto l'approvazione in aula il 16.12 di un ordine del giorno (n.165) firmato da PD, PDL, UDC e altri che impegna il Governo a cancellare le penalizzazioni.

C'è poi la possibilità per i lavoratori attivi dal 1 gennaio 1996 di conseguire la pensione anticipata all'età di 63 anni a condizione che siano stati versati almeno 20 anni di contributi effettivi e che la pensione maturata sia superiore a 2,8 l'importo dell'assegno sociale. (tale eventualità si realizzerà solo dal 2016).

Grazie al nostro impegno, in via eccezionale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato che nel 2012 compiranno 60 anni e avranno maturato 36 anni di contributi (si mantiene quindi per un anno la quota 96, 60 anni di età e 36 anni di contributi, o 61 di età e 35 di contributi) potranno andare in pensione anticipata a 64 anni di età.

Per essere precisi si riporta l'art 24-15-bis. introdotto nel corso dell'esame in sede referente che prevede un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico in via eccezionale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato, "i lavoratori e le lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;" *(unica possibilità transitoria per chi è nato/a nel 52 di andare in pensione un po' prima di quanto prevede il decreto, ma a 64 anni).*

LA TOTALIZZAZIONE

Un'importante e positiva novità riguarda la possibilità di totalizzare tutti i periodi contributivi (anche un solo giorno lavorativo) maturati presso i diversi fondi nel corso della vita. Questa opportunità renderà meno ardua la costruzione di una dignitosa posizione pensionistica, soprattutto per i lavoratori con un profilo professionale discontinuo.

FONDI SPECIALI E CONTRIBUTI ARTIGIANI, COMMERCianti, AGRICOLI

Nella logica "omogeneizzazione" è previsto un contributo di solidarietà a carico dei pensionati e degli attivi dei fondi volo, elettrici, trasporti, dirigenti industriali che godono di condizioni di maggior favore.

Sia per omogeneizzare, sia per ottenere alla fine pensioni d'importo adeguato è previsto l'innalzamento dell'aliquota contributiva delle categorie agricoltori, commercio e artigiani che li porta a regime nel 2018 al 24 %.

Per le casse previdenziali autonome è concesso un rinvio al 30 giugno per l'adeguamento.

RIVALUTAZIONE PENSIONI INPS

Aspetto molto importante per tutti coloro che alla pensione ci sono già arrivati, è la rivalutazione annuale in base al tasso di inflazione registrato nell'anno precedente.

Per il 2012 e 2013, in base al decreto 201/11 (il Salva-Italia), le rivalutazioni saranno totali per le pensioni il cui importo non supera le tre volte il minimo Inps 2011: 18.229,77 euro lordi all'anno, ossia 1.402,29 euro mensili.

Non è invece concessa alcuna rivalutazione al di sopra di questa soglia.

Anche questo va considerato un successo del confronto in parlamento anzi nella commissione lavoro.

LA MANOVRA DOPO I MIGLIORAMENTI DELLA CAMERA

La principale correzione attuata dal Governo su invito di Parlamento e forze sociali in termini di equità è stata la conservazione del pieno adeguamento all'inflazione per i trattamenti pensionistici fino a tre volte la pensione minima. Il blocco dell'indicizzazione non riguarderà dunque gran parte dei pensionati e verrà compensata dal sacrificio richiesto a coloro che hanno rimpatriato capitali attraverso il cosiddetto "scudo fiscale".

Inoltre sono state introdotte integrazioni e modifiche alle misure di riordino del sistema previdenziale per consentire un adeguamento più graduale alla nuova normativa.

In particolare:

Penalizzazioni: dimezzamento all'1 per cento per i primi due anni della penalizzazione per ogni anno anticipato nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni.

Deroghe: i beneficiari dei criteri attualmente in vigore a seguito di mobilità collettiva e individuale stipulati entro il 4 dicembre (anziché il 31 ottobre) verranno stabiliti con un decreto del Ministro entro 3 mesi sulla base delle risorse stabilite.

Nella logica di armonizzazione delle aliquote, si aumenta la percentuale di incremento delle aliquote contributive pensionistiche delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nella misura di 1,3 punti percentuali a partire dall'anno 2012 e di 0,45 punti percentuali per ogni anno successivo (0,3 per cento nel testo originario del decreto-legge), fino a raggiungere il livello del 24 per cento. Con la pensione contributiva l'adeguamento è ancor più necessario.

Attenuazione dello scalone per i lavoratori e le lavoratrici, in possesso di specifici requisiti, dipendenti del settore privato consistente nell'accesso al pensionamento con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni. In particolare, tale regime opera nei confronti dei lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012, e delle lavoratrici che maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e conseguano alla stessa data un'età anagrafica di almeno 60 anni.

Pensioni d'oro: incremento al 15 per cento del contributo di solidarietà per la quota eccedente i 200.000 euro (dal 10 per cento previsto dal DL 78/2010).

DEROGHE E NORMATIVA CHE RIMANE IN VIGORE

La certificazione per chi ha già i requisiti. Il comma 3 dell'art.24 prevede una certificazione dei diritti acquisiti prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame – su domanda dei soggetti interessati – per i lavoratori che maturino entro il 31 dicembre 2011, in relazione ai requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima del Decreto ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.

L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria del pagamento dei contributi nella vita. La richiesta di autorizzazione si fa e vale per tutta la vita, anche qualora non si sia mai versato un contributo, è molto importante perché permette di mantenere i requisiti precedenti a questa legge, quindi, per esempio i 60 anni di età per la pensione di vecchiaia delle donne e le quote ! Spesso sia agli sportelli dell'Inps che ai patronati veniva consigliato di chiedere l'autorizzazione alla volontaria perché è sempre stata una condizione che tutelava dagli eventuali peggioramenti di normative, solo le manovre di Berlusconi non ne hanno mai tenuto conto, questa è sicuramente una misura positiva.

Se si applica il regime precedente, si applicano anche le finestre.

Solo per le donne, lavoro pubblico e privato, rimane valido: l'articolo 1, comma 9, della legge n.243 del 2004 che prevede che "In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo n.180/1997. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione". Questa norma è stata poco utilizzata fino ad oggi, ma adesso può diventare interessante, bisogna andare al patronato o all'Inps o Inpdap per verificare la propria posizione contributiva e verificare se la pensione calcolata con il sistema contributivo, tenendo conto che la si potrebbe godere già dai 57 anni, possa essere una "via di fuga" interessante.

Va ricordato che rimane in vigore l'art.1 comma 40 della legge Dini 335/95. per i calcoli conviene rivolgersi ai patronati o all'Inps. Cogliamo l'occasione per ricordare che per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

- a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio;
- b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n 104, per la durata di 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
- c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la

determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli (il 16.12 è stato accolto in aula un ordine del giorno del PD n 169 che impegna il governo ad estendere questa possibilità anche a chi avrà una una parte di calcolo con il sistema retributivo, a compensazione dell'innalzamento dell'età).

ATTENZIONE ALLA MATERNITÀ.

Non tutte sanno che 5 mesi di maternità vengono accreditati gratuitamente anche se la nascita del figlio/figlia è avvenuta fuori dal rapporto di lavoro e inoltre si possono riscattare, quindi pagare, eventuali altri 6 mesi in più per ogni figlio/figlia, possono essere molto importanti anche perché potrebbero permettere di raggiungere i requisiti che servono al 31.12.11 per rientrare nelle deroghe all'applicazione delle nuove regole, possono essere quindi molto significativi.

Deroghe: comma14 dell'art 24: inoltre mantengono i requisiti previgenti, una serie di lavoratori e lavoratrici, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, riconducibili alle seguenti categorie:

- » lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (articolo 7, comma 1 e 2, della L. 223/1991) ;
- » lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della L. 223/1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- » lavoratori che, all'entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della Legge 662/1996, nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; questi ultimi lavoratori restano a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto in esame ;
- » lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
- » lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 abbiano in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del D.L. 112/2008 si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; inoltre, dalla data di entrata in vigore del decreto n. 201 (6 dicembre 2011) sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del D.L. 112/2008 (si tratta di esonero dal servizio in attesa di pensione nel pubblico impiego).

Il PD ritiene fondamentale garantire a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici che abbiano perso il posto di lavoro o siano usciti volontariamente dal lavoro in base ad accordi individuali e collettivi di esodo incentivato, di poter accedere al pensionamento con i requisiti previgenti. Abbiamo proposto emendamenti per ampliare la platea prevista dal comma 14, non sono stati approvati, ma la Ministra Fornero, in audizione in commissione lavoro, ha garantito l'impegno affinché nessuno rimanga senza lavoro, senza ammortizzatore sociale o pensione. Abbiamo quindi presentato un ordine del giorno (n.163) in aula firmato da PD, PDL, UDC e altri, che il 16 dicembre, è stato accolto e approvato.

LA CONDIZIONE DEI LAVORATORI CON DISABILITÀ O CON FAMILIARI DISABILI

Non c'è certezza sulle agevolazioni pensionistiche previste negli anni per disabili e familiari di disabili non avendo previsto queste categorie nelle "categorie di deroga o esenzione" per l'applicazione delle nuove regole e va assolutamente abrogato il comma 8 dell'art. 24 .

- 1) La legge 388/2000 (articolo 80 comma 3) consente ai lavoratori invalidi ai quali viene riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o sordomuti , di usufruire di un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa nella misura di due mesi per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di 5 anni, utili ai fini pensionistici e dell'anzianità contributiva. I contributi figurativi si applicano solo agli anni lavorati in quanto invalidi civili con percentuale superiore al 74% (o assimilabile per le altre invalidità) o in quanto sordomuti. Analogo trattamento - però solo per un massimo di 2 anni - è riservato ai lavoratori - genitori di figli disabili gravi e con handicap ai sensi della legge 104/92. Il beneficio di due mesi di maggiorazione per ogni anno di servizio è utile ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva e dell'anzianità assicurativa e incide positivamente anche sull'ammontare della pensione.
- 2) Ai lavoratori ai quali sia riconosciuta un'invalidità almeno all'80%, è riconosciuto l'accesso alla pensione di vecchiaia all'età di 60 anni anziché 65 se uomo e 55 anziché 60 se donne.

Il PD ha posto il problema di raccordo alle norme ed agevolazioni esistenti per lavoratori invalidi e i genitori con la salvaguardia dei diritti acquisiti ai sensi della legge 388/00 ripreso poi nel parere di tutta la commissione lavoro. Ci ritorneremo con un interpellato urgente per riaffermare la deroga di queste fattispecie.

L'ASSEGNO SOCIALE - Il comma 8 incrementa di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale, portandolo quindi a 66 anni. Analogo incremento viene disposto per il conseguimento delle prestazioni di cui all'articolo 10 della L. 381/1970 (pensione sociale per i sordomuti) e all'articolo 19 della L. 118/1971 (pensione sociale per i mutilati ed invalidi civili). Dal 1° gennaio 1996

articolo 3, comma 6, della L. 335/1995, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, l'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge. La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente: l'assegno sociale è sempre liquidato con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto. Nell'anno successivo l'INPS opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati. L'assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef, non è reversibile. È stato approvato l'ordine del giorno del PD sul tema che impegna il Governo a valutare l'opportunità di derogare all'aumento dell'età pensionabile da 65 a 66 anni per i cittadini invalidi già riconosciuti titolari di assegno sociale ai sensi delle Leggi citate e ad eliminare dall'articolo ogni riferimento in contrasto alle norme citate.

PUNTI CRITICI E PROPOSTE CORRETTIVE

Si è già detto in precedenza della volontà di eliminare la penalizzazione per i lavoratori precoci e offrire una risposta efficace al problema dei lavoratori che perdono il lavoro.

Perplessità permangono per la mancanza di gradualità nell'applicazione. In particolare le donne a sessant'anni che si ritirano dal lavoro spesso, molto spesso, sono chiamate a sopperire alle mancanze nella società di un sistema di welfare che vede la copertura solo del 10% della domanda di asili nido e la totale assenza di un sistema di servizi per la non autosufficienza.

Alcune parti del testo non sono chiare e sarà necessario intervenire.

La mancanza di flessibilità nelle uscite, come invece prevedevano le nostre proposte di legge da questo punto di vista rimane un obiettivo ancora da raggiungere dato che quella qui prevista da 67 a 70 sembra pensata più per i professori universitari che per la massa dei lavoratori.

Un sistema in cui l'età pensionabile non è ferma ma si sposta continuamente in avanti trasmette poi una grande incertezza e può avere un effetto di scoraggiamento favorendo comportamenti elusivi.

Una riflessione più approfondita va fatta sul tema della povertà dato l'importo veramente basso delle pensioni sociali e la fine dell'istituto dell'integrazione al minimo ma questi come altri temi richiedono un esame più approfondito.